



COMUNE di GRIGNASCO
Provincia di Novara

N. 3 Reg. Delib.
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL CODICE AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006), INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020 CON DECORRENZA DAL 01.01.2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO addì DIECI del mese di MARZO alle ore VENTI e minuti TRENTA e seguenti, presso la Sala Consigliare, sita in Piazza Cacciarni n. 10, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i seguenti Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente
1. BUI Avv. Katia - Sindaco	Sì
2. BALZARINI Alessandro - Vice Sindaco	Sì
3. BEATRICE Roberto - Assessore	Sì
4. PIZZI Maurizio - Consigliere	Sì
5. GIACOPELLI Gaetano - Consigliere	Sì
6. ZIELO Enrico - Consigliere	Sì
7. GARAMPAZZI Pier Tomaso - Assessore	Sì
8. DESILANI Fabio - Consigliere	No Giust.
9. GODIO Giuseppe - Consigliere	Sì
10. BARBERO Sergio - Consigliere	Sì
11. ZANELATO Francesco - Consigliere	Sì
12. ASTOLFI Lisa - Consigliere	Sì
13. BORSOI Cristian - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Assume la presidenza la sig.ra BUI Avv. Katia nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del VICE Segretario Comunale sig. ROSSI Patrizio.

Previa le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE NEL CODICE AMBIENTALE (D.LGS. N. 152/2006), INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 116/2020 CON DECORRENZA DAL 01.01.2021.

Il Sindaco relaziona sulla presente deliberazione

QUINDI IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con l'art. 1, comma 23, del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, entrato in vigore il 26.09.2020, è stato abrogato l'art. 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (TUA), che forniva indicazioni circa i criteri qualitativi e quantitativi, fissati dallo Stato, da assumere per l'assimilazione di rifiuti speciali e dei rifiuti urbani;
- che con l'art. 1, comma 24, del Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116, entrato in vigore il 26.09.2020, è stato abrogato l'art. 198, comma 2, lettera g), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (TUA), eliminando ogni altro riferimento normativo a rifiuti assimilabili e assimilati;
- che con decorrenza, quindi, dal 1° gennaio 2021 la categoria dei rifiuti speciali assimilati agli urbani è soppressa;
- che l'art. 183 comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sulla base dell'intervento dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, riporta la nuova definizione di rifiuto urbano, qualificando come tali "i rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici" e precisando al comma 1, lettera b-sexies, che non possono essere qualificati come rifiuti urbani quelli derivanti dalla produzione agricola, dalla silvicoltura, dalla pesca, dalle fosse settiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso e i rifiuti da costruzione e demolizione;
- che è comunque possibile ricomprendere nella fattispecie di rifiuto urbano i detriti derivanti da lavori in economia, realizzati da utenze domestiche;
- che l'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, sulla base dell'intervento dell'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, dispone al comma 2 che sono rifiuti urbani quelli di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), mentre al comma 3, lett. c) classifica rifiuti speciali "i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2", escludendo la superficie produttiva di tali rifiuti dall'applicazione della TARI e che allo stesso modo devono escludersi le superfici ove, a norma dell'ex art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali;
- che resta l'applicazione della Tari, sia per la quota fissa che per quella variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, come, ad esempio, mense, uffici, servizi,

depositi o magazzini, che non sono funzionalmente collegati alle attività produttive di rifiuti speciali;

PRESO ATTO:

- che essendo venuto meno il concetto di assimilazione i Comuni non possono più individuare autonomamente, con apposita delibera consiliare, tali fattispecie;
- che dal 1° gennaio 2021, solo i rifiuti indicati nell'allegato "L-quater" della parte IV del Codice Ambientale, che individua "i rifiuti indifferenziati provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici", prodotti dalle attività riportate nel successivo allegato "L-quinquies, saranno qualificabili come "rifiuti urbani" e andranno trattati come tali e che le attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe;

VISTI:

- l'art. 198, comma 2-bis del TUA, introdotto dal D.Lgs. n. 116/2020, che prevede che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi computando tali rifiuti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;
- il comma 10 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 non più vigente, modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/2020, che dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, che li conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse al 100% dalla corresponsione della quota variabile della TARI e che le medesime utenze facciano ricorso al gestore privato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- **DATO ATTO**, come previsto dall'art. 1, comma 649, della Legge 147/2013, che si può applicare una riduzione in percentuale della quota variabile della TARI, in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrino di avviare al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno;
- **PRESO ATTO** dell'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di Bilancio 2021), che così recita: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'Imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura*

di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

- **CONSIDERATO E RITENUTO**, che occorre modificare il Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.06.2020, al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni normative;
- **VISTO** l'art. 53, comma 16, Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui:
 - il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
 - i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- **VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al **31 marzo 2021** l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
- **DATO ATTO** che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto d'interessi, neppure potenziale;
- **VISTO** il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) anni 2018/2020, in fase di aggiornamento annuale a valere per il triennio 2021/2023 e da approvare entro il 31 marzo 2021;
- **ACQUISITO** il parere del 05.03.2021, ns. prot. N. 1899, espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1 lettera b), del D.L.vo 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;
- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.L.vo 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- **VISTO** l'art. 42 del D.L.vo n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

CON votazione unanime e favorevole

DELIBERA

- 1) Di apportare, per i motivi espressi in narrativa, le necessarie e dovute modifiche al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), sostituendo ove si riportano le diciture ***“rifiuti speciali assimilati agli urbani e rifiuti speciali assimilati”***, con ***“rifiuti urbani”*** e sostituendo ove si riporta la dicitura di ***“rifiuti speciali non assimilati agli urbani”*** con ***“rifiuti speciali, classificati dall’art. 184 del Codice Ambientale al comma 3, lett. c)”***, secondo le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 116/2020;
- 2) Di sostituire nel Regolamento TARI la parola ***“riciclo”*** con ***“recupero”***;
- 3) Di inserire ***l’art. 7.bis di classificazione di rifiuti urbani prodotti da alcune categorie di attività, precisando l’assoggettabilità o meno alla TARI;***
- 4) Di inserire ***all’art. 9, il comma 5.bis, che prevede l’applicazione della TARI, sia per la quota fissa che per la quota variabile, su determinate superfici produttive di rifiuti urbani;***
- 5) Di inserire al comma 1 dell’articolo 10 le parole ***“fino ad un massimo del”*** prima della percentuale 20%.
- 6) Di modificare, inserendo il comma 2.bis, ***l’art. 10 nella previsione dell’esenzione al 100% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;***
- 7) Di modificare inoltre il ***comma 3 dell’art. 10 nel seguente modo “di cui al comma 1” e di inserire il comma 3.bis che prevede le modalità per poter usufruire dell’esenzione al 100% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche che conferiscono totalmente al di fuori del servizio pubblico i rifiuti urbani di cui all’art. 183, comma 1, lett. b-ter), punto 2, dimostrando di averli avviati al recupero;***
- 8) Di inserire ***l’art. 10.bis di specifica delle modalità di utilizzo di gestore diverso da quello del servizio pubblico;***
- 9) Di dare atto che resta invariata la riduzione in percentuale della quota variabile, prevista dall’art. 10, comma 1, del Regolamento TARI;
- 10) Di modificare ***l’art. 21, comma 2, alla nuova disposizione prevista dall’art. 1, comma 48 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, considerando tacitamente abrogato l’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014;***

- 11) Di approvare le modifiche apportate al Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), meglio precisate ai punti precedenti dando atto che il Regolamento si compone di n. 37 articoli e sarà ora quello che risulta nell'allegato testo, aggiornato con le approvate modifiche, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 12) Di dare atto che il Regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2021;
- 13) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di Legge in materia di tassa;
- 14) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.L.vo 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- 15) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime e favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per poter procedere allo svolgimento dei successivi adempimenti.

* * * * *

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to BUI Avv. Katia)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e di copertura finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000

Li 10 MAR 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to ROSSI Patrizio)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012

Li 10 MAR 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to ROSSI Patrizio)

Per copia conforme all'originale:

Li _____

10 MAR 2021



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(ROSSI Patrizio)

Patrizio Rossi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal:

Li 25 MAR 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)

ESECUTIVITÀ

◇ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

X Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Li 10 MAR 2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to ROSSI Patrizio)